

Uno sguardo sul mondo dei serramenti e avvolgibili in PVC

N. 17 DEL 19.05.2020

## DECRETO RILANCIO: LE MISURE PER L'EDILIZIA



Lo scorso 13 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto "Decreto rilancio" con le misure previste dal Governo per far fronte alla difficile situazione legata alla pandemia Covid-19.

Tra i provvedimenti annunciati da settimane, in attesa solo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vi sono gli Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all'Art.128, che ambiscono a configurarsi come un sostegno agli investimenti più attente all'ambiente, finalizzati ad una maggiore efficienza energetica e all'impiego di fonti rinnovabili.

Gli incentivi comportano un **innalzamento dell'aliquota** di detrazione **al 110%**, recuperabile **in 5 anni**, per i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico eseguiti sui **condomini** o sulle abitazioni unifamiliari adibite a **prima casa** con i seguenti **interventi**:

**A. isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio;

**B. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, con dovute distinzioni tra interventi **sulle parti comuni** degli edifici e interventi **sugli edifici unifamiliari**.

I **limiti di spesa** sono definiti per le singole tipologie di opere e per gli interventi condominiali vengono moltiplicati per il numero di unità immobiliari.

La detrazione per la realizzazione dell'isolamento termico è calcolata su un **ammontare complessivo delle spese** non superiore a **€ 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari** che compongono l'edificio.

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale il limite di spesa per interventi sulle parti comuni è di **€ 30.000 moltiplicato per il numero delle unità**

**immobiliari** che compongono l'edificio, mentre nel caso di edifici unifamiliari la soglia è € 30.000; in entrambi i casi la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

L'agevolazione ha una valenza temporale definita, per le opere realizzate tra 1° luglio 2020 e 31 dicembre 2021, ed è soggetta ad alcune importanti condizioni:

- Gli interventi di **ISOLAMENTO TERMICO** delle **superfici opache** verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio devono avere **incidenza superiore al 25 %** della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (*ristrutturazioni importanti, di primo o secondo livello come regolamentate del Decreto Requisiti Minimi 16 giugno 2016*)
- I **materiali isolanti** utilizzati devono rispettare i **criteri ambientali minimi** di cui al DM 11 ottobre 2017
- Gli interventi devono rispettare i requisiti minimi e deve essere **dimostrato**, mediante attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato, ante e post intervento, da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, il **miglioramento di almeno due classi energetiche** dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
- Gli altri interventi di efficientamento energetico, **tra cui sostituzione dei serramenti e le schermature solari**, potrebbero essere agevolati se eseguiti contestualmente alle opere oggetto di incentivo: il testo infatti specifica che *"L'aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1."*

In questo caso il limite di spesa "ordinario" si somma a quello indicato per l'intervento principale.

La sola sostituzione dei serramenti continua a poter essere agevolata con l'aliquota del 50% da ripartire in quote uguali portate in detrazione per 10 anni.

- Le spese devono essere sostenute dalle **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale.

Fanno **eccezione** gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, gli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

È previsto l'innalzamento dell'aliquota al 110% anche per gli interventi già agevolati come **"sismabonus"**; in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista spetta nella misura del 90 per cento.

Un aspetto che coinvolge **tutti gli interventi già oggetto di agevolazioni fiscali** è contenuto dall'art. 128-ter del decreto che prevede la *"Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile"*.

Rispetto alle analoghe misure adottate negli anni passati viene aperta la possibilità di cessione del credito di imposta ad altri soggetti, **compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari**.

Per gli anni 2020 e 2021, i soggetti che hanno maturato diritto alla detrazione in virtù delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti solari fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante possono optare alternativamente:

a) per un **contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;**

b) per la **trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.**

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione e sono date le disposizioni in materia di controlli e recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.

La definizione delle modalità attuative delle disposizioni è in ogni caso rinviata a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

[In allegato](#): estratto del testo della bozza approvata dal Consiglio dei ministri del 13.05.2020

---

**NOTIZIE E APPROFONDIMENTI A CURA DEL  
GRUPPO SERRAMENTI E AVVOLGIBILI - PVC FORUM ITALIA**

Il **Gruppo Serramenti e Avvolgibili** è il principale e più numeroso Gruppo di Lavoro all'interno del **PVC Forum Italia**.

Le aziende associate rappresentano una significativa parte della filiera italiana del serramento e degli oscuranti in PVC.

A tutela dell'immagine e della qualità e sostenibilità del serramento in PVC, il Gruppo fornisce in modo sistematico consulenza tecnica, tutela del mercato, formazione e informazione a tutte le aziende associate.

